

REGOLAMENTO DELLE REGATE DI VOGA ALLA VENETA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Tutela delle tradizioni
- Art. 2 – Scopo del Regolamento

TITOLO II – ISCRIZIONE ALLE REGATE

- Art. 3 – Bando di concorso
- Art. 4 – Presentazione della domanda d'iscrizione
- Art. 5 – Selezioni eliminatorie
- Art. 6 – Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

TITOLO III – COMMISSIONE TECNICA E COMMISSIONE DI DISCIPLINA

- Art. 7 – Nomina e composizione
- Art. 8 – Durata del mandato, dimissioni, decadenza
- Art. 9 – Incompatibilità
- Art. 10 – Convocazione e riunioni
- Art. 11 – Compiti della Commissione Tecnica
- Art. 12 – Compiti della Commissione Disciplinare
- Art. 13 – Termine per la definizione del procedimento
- Art. 14 – Dispositivo e motivazione

TITOLO IV – ARBITRI

- Art. 15 – Primo Arbitro.
- Art. 16 – Arbitri di regata.
- Art. 17 – Competenze tecniche
- Art. 18 – Ammissione e formazione
- Art. 19 – Albo degli arbitri e casi di incompatibilità

TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLA REGATA

- Art. 20 – Presentazione al campo di gara
- Art. 21 – Estrazione dei numeri d'acqua e stesura del cordino
- Art. 22 – Partenza della regata, sua ripetizione e sospensione
- Art. 23 – Partenza irregolare
- Art. 24 – “*Cavata*” in corsia
- Art. 25 – Tratto a voga libera
- Art. 26 – Definizione di abbordaggio
- Art. 27 – Superamento “*al campo*”
- Art. 28 – “*Giro del paletto*”
- Art. 29 – Sospensione della regata
- Art. 30 – Conclusione della regata
- Art. 31 – Ordine di arrivo e premiazioni

TITOLO VI – DELLE INFRAZIONI DI REGATA E LORO SANZIONI

Art. 32 – Infrazioni di regata

Art. 33 – Sanzioni irrogabili

TITOLO VII – DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 34 – Doveri ed obblighi

Art. 35 – Responsabilità

Art. 36 – Principio del risultato conseguito in regata

Art. 37 – Frode sportiva

Art. 38 – Illecito sportivo

Art. 39 – Aggressioni, insulti e minacce

Art. 40 – Recidiva

Art. 41 – Intemperanze dei sostenitori

Art. 42 – Antidoping

Art. 43 – Sponsor

Art. 44 – Sanzioni irrogabili

Art. 45 – Norma transitoria

TITOLO I Principi generali

Articolo 1 *Tutela della tradizione*

L'Amministrazione Comunale di Venezia, al fine di conservare e sviluppare la tradizione della voga in uso nella laguna, organizza regate di voga alla veneta secondo un calendario che viene definito di anno in anno con specifico provvedimento, nel rispetto, per quanto possibile, delle scadenze tradizionali.

Articolo 2 *Scopo del Regolamento*

Per organizzare e disciplinare le regate di voga alla veneta, l'Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Turismo, Tutela delle Tradizioni si avvale della collaborazione degli arbitri, della Commissione Tecnica, della Commissione di Disciplina nonché del parere consultivo dell'Associazione Regatanti, qualora regolarmente costituita.

Per ciascuna regata, l'Amministrazione Comunale predispone specifico bando di concorso.

Lo svolgimento e la conduzione delle regate organizzate dall'Amministrazione Comunale dovranno avvenire secondo le norme del presente "*Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta*", nonché dello specifico bando di regata.

Al Regolamento dovranno attenersi i regatanti, gli arbitri, i membri della Commissione Tecnica e i membri della Commissione di Disciplina, che concorreranno, nei rispettivi ruoli e competenze, alla migliore riuscita delle regate.

Chiunque contravvenga alle norme del presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dallo stesso.

TITOLO II Iscrizione alle Regate

Articolo 3 *Bando di concorso*

Il Servizio comunale competente provvederà a pubblicizzare per ciascuna regata i relativi bandi di concorso.

Nel bando dovranno apparire chiaramente: la denominazione della regata, la data e l'orario di svolgimento, le imbarcazioni sulle quali si dovranno misurare i regatanti, gli eventuali limiti d'età, il percorso, le modalità d'iscrizione, i documenti da presentare insieme alla domanda d'iscrizione, la data di scadenza delle iscrizioni, gli indumenti da indossare durante la regata, la data e il luogo delle eventuali selezioni, le bandiere, i premi e le indennità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il bando potrà contenere altre prescrizioni stabilite, in accordo con la Commissione Tecnica.

Articolo 4 *Presentazione della domanda d'iscrizione*

La domanda d'iscrizione avverrà mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli forniti dalla Direzione competente.

Non sarà accettata la domanda di iscrizione degli equipaggi che non presentino, contestualmente alla domanda e per ciascuno dei componenti, il certificato medico di idoneità specifica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia dalle competenti Unità Sanitarie Locali e dal C.O.N.I..

Non sarà accettata la domanda di iscrizione di equipaggi nella cui composizione siano presenti regatanti colpiti da squalifica e/o sospensione con provvedimento definitivo non ancora eseguito.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta da parte di ciascun regatante l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento, delle decisioni assunte dagli Arbitri, dalla Commissione Tecnica e dalla Commissione di Disciplina, organi che vengono riconosciuti quali unici deputati a dirimere le controversie relative a qualsiasi aspetto delle regate e delle selezioni eliminatorie nonché all'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento.

Articolo 5
Selezioni eliminatorie

Qualora le domande di partecipazione, presentate nei termini e nei modi prescritti, dovessero essere superiori a nove, la Commissione Tecnica procederà alla formazione dei ruoli facendo ricorso alle selezioni eliminatorie nominando il Primo Giudice e gli arbitri.

Articolo 6
Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

Ai regatanti in ruolo saranno assegnate le imbarcazioni mediante sorteggio.

Dal momento della consegna delle imbarcazioni fino al momento della loro restituzione, i regatanti di ogni equipaggio saranno considerati responsabili della buona conservazione del materiale avuto in uso.

Qualora, previa verifica tecnica ed esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, il Servizio della competente Direzione constatasse danneggiamenti, oppure fossero rilevate ritardate o mancate restituzioni, l'equipaggio che risultasse responsabile sarà chiamato a risarcire il danno che avverrà innanzitutto con la rivalsa sull'importo del premio di regata e/o sull'indennità di allenamento. Resta nella competenza della Commissione di Disciplina comminare all'equipaggio i provvedimenti sanzionatori che riterrà opportuni.

TITOLO III

**Commissione Tecnica e
Commissione di Disciplina**

*Articolo 7
Nomina e composizione*

I componenti della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina vengono nominati dal Sindaco. Le Commissioni sono composte come segue:

Commissione Tecnica:

- a) quattro membri effettivi più quattro membri supplenti vengono designati dall'Amministrazione Comunale;
- b) un membro più un supplente vengono designati dall'Associazione Regatanti.

Dopo la scelta dei membri da parte del Sindaco, la Direzione Turismo provvederà alla definizione delle modalità per la designazione dei componenti riservata all'Associazione Regatanti. Hanno diritto di esprimere la loro preferenza tutti coloro che nei tre anni precedenti abbiano disputato almeno tre regate e/o selezioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, i re del remo ed i regatanti che saranno accettati nell'Associazione anche se non più operanti nell'ambito agonistico.

Qualora, per qualsivoglia ragione o causa, i regatanti non designassero i componenti della Commissione Tecnica nei tempi e secondo le modalità sopra definite, anche questi verranno designati dal Sindaco.

Conformemente alle preferenze espresse dai regatanti per la designazione dei componenti della Commissione Tecnica, verrà formulata una graduatoria nominativa che sarà utilizzata in caso di dimissioni o decadenza prima della scadenza del mandato di uno o più membri tra quelli eletti dai regatanti; tale graduatoria rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata in carica della Commissione Tecnica.

Commissione di Disciplina:

- a) due membri più due supplenti sono designati dal Sindaco;
- b) un membro più un supplente sono nominati dal Sindaco su una rosa di nomi indicati dall'Associazione Regatanti.

Articolo 8

Durata del mandato, dimissioni, decadenza

Le Commissioni durano in carica un triennio e vengono rinnovate prima dell'inizio della stagione remiera successiva.

Nella prima riunione la Commissione Tecnica procede alla nomina del Presidente entro il numero dei membri nominati dal Sindaco, quindi a quella del Vicepresidente, che invece può essere nominato entro il pieno numero dei componenti della Commissione.

La Commissione Disciplinare nella prima riunione procede alla nomina del proprio Presidente tra quelli nominati dal Sindaco.

Qualora la scadenza del mandato dei componenti dei due organismi si determini prima della fine della stagione remiera relativa all'anno in corso, essi rimangono in carica fino allo svolgimento dell'ultima regata prevista nella stagione.

Tutti i componenti alla scadenza del mandato sono rieleggibili.

L'assenza ingiustificata di un componente per tre volte consecutive comporta la sua decadenza e sostituzione.

Nel caso di dimissioni o di decadenza, per quanto riguarda la Commissione Tecnica e la Commissione di Disciplina subentrerà il supplente disponibile.

Articolo 9

Incompatibilità

Nell'ambito di regate organizzate o indette dall'Amministrazione Comunale, per il periodo in cui rimangono in carica, i componenti della Commissione Tecnica e della Commissione Disciplinare non possono partecipare, in qualità di regatanti, a regate organizzate o indette dall'Amministrazione Comunale e non possono espletare le funzioni di Arbitro.

Gli stessi non possono svolgere il loro incarico, che verrà temporaneamente sospeso, qualora ricadessero nel vincolo di parentela fino al secondo grado.

Articolo 10
Convocazione e riunioni

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti. In caso di assenza o impedimento dei Presidenti, le convocazioni sono effettuate dai Vice Presidenti. Le convocazioni devono essere effettuate convocazione telefonicamente, via fax o via telematica con almeno ventiquattrore di anticipo. Le riunioni sono valide quando vedono la partecipazione della maggioranza dei membri. Le decisioni assunte dalle Commissioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Amministrazione Comunale provvede ad assegnare a ciascuna Commissione un segretario, al quale spetta redigere e curare la tenuta dei verbali delle riunioni ed effettuare le comunicazioni dei provvedimenti adottati. Il verbale, redatto su apposito registro numerato e vidimato in ogni sua pagina dal Presidente, è sottoposto all'approvazione della rispettiva Commissione.

I membri delle Commissioni, inclusi i rispettivi segretari, sono tenuti all'obbligo della segretezza relativamente al processo di formazione delle decisioni e ai voti espressi dai singoli componenti.

Le Commissioni hanno la propria sede presso la Direzione competente; in tale sede le Commissioni tengono le proprie riunioni, ricevono comunicazioni, segnalazioni, ecc., tengono depositati gli atti relativi alla propria attività e i verbali delle riunioni.

In caso di necessità organizzative o per cause non prevedibili, le Commissioni, su decisione del rispettivo Presidente e previa comunicazione al Servizio Tutela Tradizioni, possono riunirsi in luogo diverso dalla sede istituzionale.

Articolo 11
Compiti della Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica:

- a) collabora con gli uffici della Direzione Turismo nella programmazione annuale delle regate di voga alla veneta, e nella definizione del contenuto dei singoli bandi di concorso;
- b) allo scopo di uniformare quanto più possibile lo stile di conduzione delle regate da parte degli arbitri, provvede periodicamente ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento;
- c) in caso di esubero di iscritti alle selezioni eliminatorie, predispone la composizione delle batterie;
- d) stabilisce le modalità tecniche di approntamento dei campi di regata e di quant'altro necessario per il migliore svolgimento delle regate stesse;
- e) stabilisce, in accordo con la Direzione Turismo, le modalità di video registrazione di ciascuna regata;
- f) designa di volta in volta il Primo Arbitro nonché gli arbitri necessari alla conduzione della regata;
- g) esaminato il referto inoltrato dal Primo Arbitro, il secondo giorno feriale successivo alla data di effettuazione della regata, procederà alla sua omologazione.

Articolo 12
Compiti della Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina, sulla base delle notizie contenute nel referto arbitrale trasmesso dalla Commissione Tecnica, ovvero d'ufficio con segnalazione scritta, è competente nel valutare ogni e qualsiasi infrazione disciplinare commessa dagli arbitri, dai regatanti e dai membri della Commissione Tecnica in qualsiasi luogo e momento si verifichi.

Fermo il principio che l'ordine di arrivo è da considerarsi immutabile, i regatanti possono inoltrare proprie segnalazioni scritte alla Commissione di Disciplina nei seguenti casi:

- a) qualora ritenessero di aver subito un provvedimento sanzionatorio ingiusto
- b) qualora ritenessero di essere stati danneggiati nel corso della regata.

Possono inoltre ricorrere alla Commissione di Disciplina anche la Commissione Tecnica, gli arbitri e l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui non avessero potuto applicare la sanzione in quanto il comportamento illecito da parte di qualsiasi soggetto contemplato dal presente Regolamento, fosse stato messo in atto a regata conclusa od al di fuori di essa, ciò indipendentemente che lo stesso costituisca o meno un reato.

Articolo 13

Termine per la definizione del procedimento

Entro due giorni dal ricevimento del referto arbitrale, oppure di segnalazioni, ed entro dieci giorni dalla prima riunione, la Commissione di Disciplina dovrà espletare l'intera istruttoria e pronunciarsi definitivamente; ciò comunque prima delle successive eliminatorie.

La Commissione di Disciplina può convocare chiunque ritenga necessario ai fini dell'accertamento dei fatti, così come acquisire le videoregistrazioni e le prove fotografiche che reputasse necessarie.

I convocati possono farsi assistere ma non rappresentare da persona di fiducia, e la stessa non può appartenere al ruolo dei regatanti iscritti alla competizione relativamente alla quale è sorta la contestazione.

Chi, convocato, non si presenti senza giustificato motivo, verrà sottoposto a provvedimento disciplinare.

Alla convocazione può partecipare solo la parte in causa e chi eventualmente la assiste.

Articolo 14

Dispositivo e motivazione

La decisione della Commissione di Disciplina è inappellabile e definitiva ed è pronunciata attraverso un dispositivo che verrà pubblicato entro un giorno dalla decisione. La motivazione sarà resa nota entro quindici giorni dal deposito del dispositivo.

I provvedimenti vengono annotati in apposito casellario, dove permangono in efficacia per la stagione in corso e le due successive.

TITOLO IV

Arbitri

Articolo 15 *Primo Arbitro*

Il Primo Arbitro:

- a) dirige e coordina la delegazione degli Arbitri designati alla conduzione della regata o delle selezioni eliminatorie;
- b) interviene in ultima istanza sul campo di regata per dirimere eventuali dubbi o diversità di interpretazione sulle norme del Regolamento relativamente all'ambito della competenza arbitrale;
- c) svolge la funzione di collegamento fra gli Arbitri e i regatanti;
- d) controlla la regolarità degli approntamenti del campo di regata o delle selezioni eliminatorie, in base alle disposizioni impartite dalla Commissione Tecnica; ovvero vi delega altro Arbitro;
- g) se dirige lo svolgimento della regata, comunica all'arbitro di arrivo i provvedimenti adottati nel corso della stessa;
- h) dichiara la sospensione o la conclusione delle regate e delle selezioni eliminatorie;
- e) raccoglie al termine della regata i referti degli Arbitri e stila la classifica finale di arrivo;
- f) predispone il proprio referto da depositare, unitamente a tutti gli altri, presso la Direzione Turismo entro il secondo giorno feriale successivo alla manifestazione.

Articolo 16 *Arbitri di regata*

I compiti degli arbitri di regata, assegnati dal Primo Arbitro, sono i seguenti:

arbitro di partenza:

- a) verifica la regolarità delle imbarcazioni, dei remi, delle forcole e dell'abbigliamento dei regatanti;
- b) presenza all'estrazione dei numeri d'acqua (regata) o all'estrazione del colore delle imbarcazioni (eliminatorie);
- c) presenza alla stesura del cordino;
- d) impartisce il "via";
- e) dichiara la partenza irregolare e la sua ripetizione;
- f) comunica all'Arbitro di arrivo i provvedimenti adottati durante la fase della partenza;
- g) redige e consegna al Primo Arbitro il proprio referto.

arbitri di percorso:

- a) collaborano fra loro nella conduzione della regata;
- b) dichiarano la sospensione e la conclusione della regata;
- c) comunicano all'Arbitro di arrivo i provvedimenti adottati nel corso della regata;
- d) redigono e consegnano al Primo Arbitro il rispettivo referto.

arbitro di arrivo:

- a) compila l'ordine di arrivo ufficiale, integrandolo con gli eventuali provvedimenti comminati dall'arbitro di partenza e dall'arbitro di percorso;
- b) interviene tempestivamente nel caso di comportamento scorretto od antisportivo messo in atto dai

regatanti, tanto sul palco galleggiante che nelle immediate vicinanze, per evitare sul nascere turbative od incidenti;

c) redige e consegna al Primo Arbitro il proprio referto.

Articolo 17
Competenze tecniche

Gli arbitri giudicano sulla regolarità della regata e delle selezioni eliminatorie, sulle infrazioni commesse dagli equipaggi, sul comportamento tenuto dai regatanti in ruolo e di quelli, riconosciuti, che assistono fra il pubblico.

Adottano le decisioni devolute alla loro esclusiva discrezionalità tecnica o disciplinare, in base a quanto previsto dal presente Regolamento e le riportano per iscritto nel referto di regata.

Articolo 18
Ammissione e formazione

L'Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Commissione Tecnica, provvede periodicamente ad indire un bando pubblico per il reclutamento di nuovi arbitri.

I candidati dovranno superare un colloquio di idoneità e una prova pratica avanti la Commissione Tecnica.

Articolo 19
Albo degli arbitri e casi di incompatibilità

Il nominativo dei candidati arbitri che saranno dichiarati idonei sarà inserito in un apposito Albo.

L'iscrizione all'Albo non pregiudica la facoltà per la Commissione Tecnica di poter compiere saltuariamente delle sessioni di verifica del livello tecnico degli arbitri. L'insufficiente preparazione comporta la sospensione temporanea dal ruolo.

I regatanti partecipanti alla Regata Storica su gondolini e mascarete, che lo richiedano, sono iscritti all'Albo senza bisogno di ulteriori formalità.

Gli Arbitri non possono partecipare in qualità di regatanti a regate organizzate o indette dall'Amministrazione Comunale. Lo svolgimento della funzione di Arbitro costituisce causa di incompatibilità con la nomina a componente della Commissione Tecnica e della Commissione Disciplinare.

Gli stessi non possono svolgere il loro incarico, qualora ricadessero nel vincolo di parentela fino al secondo grado.

TITOLO V

Svolgimento della regata

Articolo 20

Presentazione al campo di gara

Il giorno della regata, indossando la divisa prescritta dal bando di regata, i regatanti dovranno trovarsi nel luogo designato per la partenza con un anticipo di mezz'ora sull'orario di partenza previsto dal bando di regata.

Le forcole dovranno risultare inserite negli appositi fori e potranno essere variamente inclinate; i remi dovranno presentare le caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta.

Articolo 21

Estrazione dei numeri d'acqua e stesura del cordino

Prima dell'estrazione dei numeri d'acqua, i regatanti saranno avvisati delle eventuali varianti di percorso o di altre modifiche che si fossero rese necessarie per cause impreviste, che dovranno essere disciplinatamente rispettate.

Seguirà l'estrazione dei numeri d'acqua, a cui sono tenuti a presenziare i poppieri (riserva compresa).

Si procederà con la stesura del cordino di partenza, operazione che sarà eseguita consultando il parere dei poppieri.

La regata avrà luogo quando gli equipaggi presenti non siano inferiori al numero di sette.

Articolo 22

Partenza della regata, sua ripetizione

In base al numero d'acqua assegnato dal sorteggio, gli equipaggi dovranno trovarsi nelle vicinanze almeno cinque minuti prima della partenza e raccogliarlo prontamente all'avviso dell'arbitro.

La riserva dovrà collocarsi nel luogo che sarà indicato dall'arbitro e potrà seguire la regata a debita distanza e comunque costantemente in coda all'ultima imbarcazione in gara.

Dopo aver constatato la regolarità dell'allineamento, il "via" sarà dato dall'arbitro il quale vi provvederà con un colpo di pistola, oppure "alla voce" con idoneo strumento di amplificazione.

Articolo 23

Partenza irregolare

Verificatasi una partenza irregolare, l'arbitro sospenderà immediatamente la regata e farà nuovamente allineare gli equipaggi per una nuova partenza.

Gli equipaggi si disporranno con sollecitudine ai posti di partenza, in base al numero d'acqua assegnato dal sorteggio.

Articolo 24
“Cavata” in corsia

Nel caso in cui per la “cavata”, si svolga entro un percorso suddiviso in corsie, ciascun equipaggio dovrà obbligatoriamente mantenere la rotta all’interno della corsia assegnatagli dall’estrazione dei numeri d’acqua e ciò fino al termine dei galleggiamenti segnaletici.

In ogni caso gli equipaggi dovranno mantenere una posizione tale da non provocare accavallamento di remi con equipaggi delle corsie limitrofe.

Articolo 25
Tratto a voga libera

Nel tratto a voga libera, e comunque a partire dal termine del tratto in corsia, gli equipaggi dovranno regolare la propria direzione e velocità in modo da non provocare accostamenti oltre lo spazio che consenta una libera voga agli altri concorrenti, accavallamenti di remi, dirottamenti forzati di altre imbarcazioni, attraversamenti di rotta altrui, qualunque altro “*impasso*” alla libera corsa degli equipaggi in gara.

Sarà sanzionato l’equipaggio che nello scegliere una rotta costringa in questo modo altro o altri equipaggi a saltare più vogate per evitare di urtare l’imbarcazione che ha deviato.

Articolo 26
Definizione di abbordaggio.

Per abbordaggio si intende l’urto fra le imbarcazioni o il contatto dei remi, che avviene fra due o più equipaggi concorrenti, e che abbia quale risultato finale quello di “*tressàr la barca*” dell’avversario bloccandone o impedendone la libera voga.

In caso di abbordaggio la responsabilità verrà senz’altro attribuita all’equipaggio dell’imbarcazione che, per prima, ha deviato dalla propria rotta.

Non è considerato abbordaggio non verrà sanzionato contatto di lieve entità, che non influisce sull’andamento della regata.

Articolo 27
Superamento “al campo”

Se un equipaggio intende tentare il superamento di altri che lo precedono, dovrà dirottare a destra (“*stagando*”) o a sinistra (“*premando*”) rispetto alla linea di rotta dell’imbarcazione che lo precede, a condizione che vi sia lo spazio sufficiente per un agevole passaggio, che non venga impedito ad altri di operare tentativi di sorpasso già in atto e che avvenga senza creare intralci di qualsiasi tipo.

L’equipaggio che sta per essere superato dovrà a sua volta mantenere la propria rotta senza effettuare deviazioni tese ad impedire il superamento stesso, fatto salvo il caso in cui le deviazioni siano necessitate dall’andamento o dalle caratteristiche del percorso.

Eseguito il superamento degli avversari, l’equipaggio potrà rientrare nella propria rotta precedente solo se li avrà nettamente superati.

Articolo 28
“Giro del paleto”

Giungendo in prossimità del “*giro del paleto*”, (che avverrà “*premando*” o “*stagando*” secondo quanto comunicato ai regatanti prima della partenza), l’Arbitro comunicherà agli equipaggi di predisporre alla “*volta*”.

Qualora la regata si presenti in formazione di fila, dopo l’avviso di “*volta*” non è ammesso il tentativo di superamento all’interno (“*stagando*”) fino al termine della manovra di “*zirada*” mentre è consentito quello effettuato “*al campo*” all’esterno (“*premando*”), purché ciò avvenga al largo e senza impedire la libera voga agli equipaggi posti all’interno.

Se la regata si presenta in formazione non di fila, a parità di posizioni il diritto a girare per primo spetta sempre all’equipaggio più interno, mentre le imbarcazioni posizionate “*al campo*” potranno accodarsi solo essendovi lo spazio sufficiente, altrimenti dovranno girare al largo procurando di non impedire la libera voga agli altri equipaggi.

Nel caso in cui la fila delle imbarcazioni si formi “*al campo*” e uno o più equipaggi si trovino collocati all’interno, la precedenza alla “*volta*” spetta senz’altro all’imbarcazione posizionata all’interno.

Nel caso di rallentamento delle battute di voga dell’equipaggio che precede, quello che segue dovrà adeguare la sua andatura alla diversa velocità, osservando la distanza di rispetto al fine di consentire all’avversario il “*giro del paleto*” senza intralci. E’ ammesso anche in questo caso il tentativo di superamento “*al campo*” all’esterno (“*premando*”), mentre è assolutamente vietato in ogni caso l’inserimento all’interno (“*stagando*”). E’ altresì vietato il posizionamento della prua fra il “*paleto*” e l’imbarcazione che sta attuando la “*volta*”.

Il “*giro del paleto*” ha termine quando l’imbarcazione ha completamente aggirato il palo o il galleggiante, oppure, nel caso in cui siano utilizzate più boe, quando l’ultima sarà sfilata di poppa.

Il “*giro del paleto*” non costituisce un traguardo intermedio della regata, né può essere in alcun caso invocato come tale.

Laddove applicabili, le disposizioni sopra elencate sono da interpretate al contrario qualora la regata preveda l’utilizzo di imbarcazioni ad un remo.

Articolo 29
Sospensione della regata

La regata potrà essere sospesa e conclusa qualora il primo giudice ravvisi inconvenienti di eccezionale rilevanza, provocati da terzi estranei alla regata e che coinvolgono la pluralità dei partecipanti. In questo caso la regata potrà essere dichiarata terminata dal primo giudice ed saranno acquisite come definitive le posizioni ricoperte in quel momento dagli equipaggi

Articolo 30
Conclusione della regata

Il traguardo della regata si intende raggiunto quando l'estremità anteriore del ferro di prua oltrepassa la linea immaginaria che va dal caposaldo / boa al palco di arrivo.

Gli equipaggi riceveranno un avviso acustico nel momento in cui avranno ufficialmente concluso la regata.

Dopo aver superato il traguardo, le imbarcazioni lasceranno libero con sollecitudine lo specchio d'acqua per permettere l'arrivo degli equipaggi che seguono.

Articolo 31
Ordine di arrivo e premiazioni

L'esito della regata corrisponderà all'ordine d'arrivo riportato dall'arbitro competente, eventualmente integrato dalle variazioni in dipendenza delle decisioni assunte dagli arbitri.

Mantenendo un comportamento sportivo e decoroso, i “*bandierati*” attenderanno nelle proprie imbarcazioni, nei pressi del palco di arrivo, di essere chiamati a turno per la cerimonia della premiazione e ricevere le bandiere corrispondenti all'ordine di arrivo.

TITOLO VI

Delle infrazioni di regata e loro sanzioni

Articolo 32 *Infrazioni di regata*

Sono di competenza del giudizio degli Arbitri le seguenti infrazioni al Regolamento:

Manomissione delle imbarcazioni e delle attrezzature

Qualora le imbarcazioni presentassero modifiche rispetto all'assetto originario della consegna e/o le attrezzature (remi e forcole) non dovessero corrispondere alle caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta. L'impossibilità della totale rimozione e/o ripristino in origine comporta la squalifica dell'equipaggio.

Ritardo all'estrazione dei numeri d'acqua

Il ritardo di presentazione protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all'avviso di estrazione dei numeri d'acqua ("poppieri a terra!") comporta un richiamo. L'eventuale assenza per ritardo dell'equipaggio non impedirà l'estrazione che sarà effettuata comunque.

Ritardo alla partenza

Il ritardo nel posizionamento al cordino protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all'orario di partenza è equiparato ad un ammonimento per partenza irregolare.

Partenza irregolare

L'equipaggio che provoca una partenza irregolare sarà ammonito verbalmente. Qualora lo stesso equipaggio si rendesse responsabile di un'ulteriore irregolare partenza, ciò comporterà la squalifica dalla regata.

Invasione di corsia

L'invasione della corsia adiacente con l'imbarcazione, comporta la squalifica dalla regata e l'immediato abbandono del campo di regata, fatto salvo il caso in cui l'Arbitro non ravvisi nella deviazione una causa di forza maggiore e sempre che non vi sia danno o vantaggio per altri equipaggi.

Infrazioni nel tratto a voga libera

Nel caso in cui l'equipaggio ignori le indicazioni degli arbitri, esso dovrà essere immediatamente sanzionato in base all'entità della violazione ed alla recidiva. Ogni deviazione che provochi intralcio alla libera voga degli equipaggi, l'accavallamento di remi, il dirottamento forzato di altre imbarcazioni, gli attraversamenti di rotta altrui, ogni altra molestia dovrà essere immediatamente sanzionata in base alla gravità. In caso di squalifica, l'equipaggio dovrà immediatamente abbandonare il campo di regata.

Provocare abbordaggio

Verificandosi il caso di abbordaggio, l'equipaggio ritenuto responsabile sarà squalificato e dovrà immediatamente abbandonare il campo di regata.

Infrazione al “giro del paleto”

Urtare con la prua l'imbarcazione che precede mentre “volta”, oppure impedirne la libera voga, costituisce infrazione che deve essere sanzionata in base alla gravità rilevata.

Il “giro del paleto” va sempre effettuato nella posizione che si occupa in regata al momento della “volta” e pertanto non sono ammesse ripetizioni in caso non venisse effettuato. La mancata “volta” o, in presenza dell'utilizzo di più boe, il mancato rispetto di tutti i galleggianti, determinerà l'immediata squalifica dell'equipaggio, che dovrà pertanto abbandonare il campo di regata.

Infrazioni durante la cerimonia di premiazione

Se dopo essere stati chiamati almeno per tre volte, uno o più dei regatanti “bandierati” non si presentassero al palco d'arrivo, oppure rifiutassero di ritirare la bandiera, essa non potrà più essere ritirata successivamente. Quando ritirata, il plateale maltrattamento e/o danneggiamento della propria bandiera, ovvero di quelle degli altri regatanti, anche con atti tali da impedirne la consegna, è considerato atto oltraggioso alle tradizioni veneziane. Il rifiuto a ritirare la bandiera o il suo plateale maltrattamento comporta il deferimento alla Commissione di Disciplina.

Pubblicità abusiva

Gli arbitri segnalano a referto l'eventuale utilizzo da parte dei regatanti della propria immagine a scopi pubblicitari in occasione delle regate, salvo sia disponibile in visione l'apposita deroga, di cui si riporteranno gli estremi.

Articolo 33 *Sanzioni irrogabili*

Le sanzioni comminate dagli arbitri ai regatanti per comportamenti non regolamentari, posti in essere prima, durante e dopo la disputa di una regata, devono ispirarsi al principio della proporzionalità rispetto alla gravità dell'infrazione commessa, con l'applicazione di:

- a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
- b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;
- c) squalifica dalla regata: in caso di gravi infrazioni al Regolamento o, automaticamente, in caso di seconda diffida.

Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il Servizio Tutela Tradizioni, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati comminati e per i due anni successivi.

TITOLO VII

Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 34 *Doveri ed obblighi.*

Tutti i regatanti che siano stati iscritti ad una delle regate organizzate dall'Amministrazione Comunale hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, sia nel campo di regata che fuori di esso, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano la partecipazione allo sport in generale ed alla voga veneta in particolare.

I componenti della Commissione di Disciplina sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi.

A tutte le persone contemplate nel presente Regolamento è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone od organi operanti nell'ambito delle regate di cui al presente regolamento, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sia in corso una procedura disciplinare di cui al presente regolamento.

I regatanti, gli arbitri e i membri della Commissione Tecnica sono tenuti ad osservare i provvedimenti e le decisioni assunti dalla Commissione di Disciplina.

I membri delle Commissioni possono essere revocati dal Sindaco dal loro incarico qualora vengano rilevate violazioni al presente Regolamento.

Articolo 35 *Responsabilità*

Le sanzioni sono di norma comminate a tutto l'equipaggio. L'unica eccezione è prevista nel caso in cui un regatante rivolga minacce e/o insulti (anche a gesti), nei confronti dei rappresentanti/dipendenti dell'Amministrazione comunale, degli arbitri, dei membri della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina.

Articolo 36 *Principio del risultato conseguito in regata*

Tutti debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.

Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato se viene successivamente accertato, con provvedimento disciplinare, definitivo che lo stesso deriva da attività illecita oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

Articolo 37
Frode sportiva

Commettono frode sportiva coloro che con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procurano a sè o ad altri un ingiusto profitto o un ingiusto danno.

Articolo 38
Illecito sportivo

Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una regata ovvero ad assicurare a sè o ad altri un vantaggio nella regata.

La Commissione di Disciplina oltre alle prove documentali e testimoniali, ha facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche immagini fotografiche e televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale per provvedimenti di squalifica o di sospensione.

Articolo 39
Aggressioni, insulti e minacce

In qualunque tempo sia commesso ed indipendentemente dal fatto che ciò costituisca reato, a tutti i soggetti contemplati nel presente Regolamento è fatto espresso divieto di:

1. minacciare e/o intimidire gli arbitri, i membri della Commissione Tecnica, della Commissione di Disciplina, i dipendenti dell'Assessorato e di qualunque altro ufficio dell'Amministrazione comunale;
2. esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o di organismi operanti nell'ambito del Regolamento. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

A seconda della gravità del fatto e dall'eventuale recidiva e per le violazioni di cui al comma precedente, sarà comminata una sanzione da un minimo della diffida a una sospensione non superiore a due anni. Nei casi più gravi, può essere comminata l'esclusione dalla partecipazione a tutte le future regate organizzate dall'Amministrazione comunale.

Dall'avvenimento del fatto al momento della sua segnalazione alla Commissione di Disciplina non dovranno trascorrere più di cinque giorni lavorativi. Trascorso il termine temporale anzidetto, il caso non potrà più essere preso in considerazione.

Articolo 40

Recidiva

Per recidiva si intende il ripetersi di comportamento irregolare o illecito (sanzionato), tenuto da un equipaggio o da un regatante, consistente in manovre irregolari e/o illecite effettuate nelle regate precedenti anche non continuative.

In tal caso, la Commissione di Disciplina può aggravare la sanzione comminata dagli arbitri, ma non oltre cinque volte quella inflitta.

Ai fini della recidiva, vengono prese in considerazione tutte le sanzioni irrogate al regatante nel corso della stagione agonistica delle due stagioni precedenti.

Articolo 41

Intemperanze dei sostenitori

I regatanti sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori.

Articolo 42

antidoping

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli antidoping a sorteggio e secondo le normative vigenti riconosciute dal C.O.N.I.. Il rifiuto di sottoporsi al test antidoping da parte di un regatante comporterà l'immediata squalifica del suo intero equipaggio, delegando la Commissione di Disciplina ad ulteriori provvedimenti sanzionatori.

Articolo 43

Sponsor

E' fatto divieto ai regatanti di utilizzare la propria immagine a scopi pubblicitari in occasione delle regate, salvo espressa deroga attestata da provvedimento approvato dalla Direzione Comunale competente, che ne dispone le dimensioni, la collocazione o la forma.

Il logo pubblicitario va apposto sulle divise da regata di tutti i componenti dell'equipaggio.

In caso di inosservanza parziale o totale del divieto, saranno applicate dal competente Servizio Tutela Tradizioni, le sanzioni disciplinari previste, in ragione della gravità dell'infrazione.

Articolo 44

Sanzioni irrogabili

L'irrogazione dei provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Disciplina si ispira al principio di proporzionalità alla gravità dell'infrazione commessa.

- a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
- b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;

- c) squalifica da una o più regate: in caso di gravi infrazioni al Regolamento, di recidiva e in caso di seconda diffida.
- d) sospensione da uno a cinque anni dalla partecipazione alle regate comunali: in caso di gravissime infrazioni riguardanti illecito sportivo, aggressioni, insulti, minacce e intimidazioni, intemperanze dei sostenitori.
- e) ritiro del premio spettante: in base alla gravità riscontrata, potrà essere trattenuto il premio della regata oppure anche l'indennità di allenamento. La sanzione dell'incameramento del premio potrà essere irrogata in forma accessoria a quanto previsto ai punti a), b), c) e d) che precedono.

Due richiami equivalgono ad una diffida.

Due diffide comportano la squalifica per la prima regata di successiva effettuazione.

Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il Servizio Tutela Tradizioni, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati comminati e per i due anni successivi.

Articolo 45

Norma transitoria

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati tutti i provvedimenti disciplinari relativi a squalifiche, richiami e diffide attualmente in essere.